

Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 44

- 1.** Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
- 2.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 13 - Programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4169 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
- 3.** Sul precitato capitolo 4169 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni.